



COMUNE DI PONT CANAVESE
Città Metropolitana di Torino
Ufficio del Sindaco

Pont C.se, lì 11/05/2026

Ordinanza n. 9 /2026

Prot. n. 4425

**Oggetto: Conduzione dei cani nelle aree pubbliche o aperte al pubblico.
Obbligo di rimozione delle deiezioni e lavaggio delle superfici.**

IL SINDACO

Premesso che nel corso degli ultimi anni si è riscontrata con sempre maggiore consuetudine l'assunzione, da parte dei conduttori di cani, di comportamenti che provocano danno al decoro cittadino;

Dato atto che tali comportamenti consistono essenzialmente nella mancata raccolta delle deiezioni canine e residui di urina canina su palificazioni, muri di edifici pubblici e privati e luoghi simili;

Atteso che i parchi, i porticati, le piazze o le strade sono luoghi aperti al pubblico e se imbrattati, necessitano di una pulizia straordinaria a carico del bilancio comunale;

Considerato che:

- l'insudiciamento dei luoghi pubblici o privati aperti al pubblico, oltre ad essere sinonimo di degrado, reca disturbo visivo e disagi vari, in particolar modo per le categorie più deboli individuate nei bambini, anziani, disabili;
- la presenza di deiezioni liquide e/o solide provoca problemi di igiene, salubrità e arrecano danno alla salute pubblica;

Visto il vigente Regolamento di Polizia Urbana approvato con D.C.C. n. 15 del 28.04.2011:

Art. 32: "Custodia e tutela degli animali 1) Ai proprietari o possessori di animali è vietato: a) consentire che gli animali con deiezioni sporchino i portici, i marciapiedi o altri spazi pubblici. In caso si verificasse l'imbrattamento, i proprietari o chiunque li abbia in custodia devono provvedere alla immediata pulizia del suolo; b) effettuare la pulizia delle gabbie dei volatili creando stillicidio sugli spazi pubblici; c) tosare, ferrare, strigliare o lavare animali sulle aree di cui all'art. 1; d) lasciar vagare animali di qualsiasi specie da cortile e/o da stalla. 2) I volontari che si occupano della cura e del sostentamento delle colonie feline, sono obbligati a rispettare le norme per l'igiene del suolo evitando la dispersione di alimenti e provvedendo alla pulizia della zona dove i gatti sono alimentati. 3) Con apposita Ordinanza del Sindaco saranno determinate ulteriori modalità di mantenimento degli animali e comportamenti vietati, ai fini della tutela del loro benessere. 4) La violazione di cui al comma 1) comporta una sanzione amministrativa da € 50,00 a € 500,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi. 5) La violazione di cui al comma 2) comporta una sanzione amministrativa da € 50,00 a € 500,00."



COMUNE DI PONT CANAVESE
Città Metropolitana di Torino
Ufficio del Sindaco

*Art. 33: Cani (.....) E' inoltre vietato (.....) - far vagare nelle vie o in aree pubbliche il proprio cane non tenuto al guinzaglio o senza la prescritta museruola, con esclusione dei cani che accompagnano il gregge fuori dal centro abitato; - far vagare nel concentrico il proprio cane senza guinzaglio; - lordare le vie o aree pubbliche con feci ed altre deiezioni; - introdurre i cani all'interno dei parchi-giochi ed aree verdi aperte al pubblico; **E' altresì fatto obbligo per i proprietari/detentori dei cani in aree e strade pubbliche, di dotarsi di paletta/sacchetto e bottiglietta d'acqua e di farne uso per la raccolta delle feci e residui di urina canine ed altre deiezioni degli animali.** (.....) Qualora vengano accertate delle inottemperanze nei confronti dei proprietari/detentori dei cani, fatte salve ulteriori disposizioni di legge, venga comminata per l'infrazione, una sanzione amministrativa da € 100,00 a € 600,00.*

Visto il D. L.vo 267 del 18 agosto 2000 e s.m.i.;

Visto il locale Regolamento di Polizia Urbana;

Visto lo Statuto Comunale;

Nella sua qualità di Autorità Sanitaria Locale

ORDINA

ai conduttori di cani, in qualsiasi veste (proprietario, detentore, dog sitter, ecc), che transitano con il proprio animale su tutto il territorio del Comune di Pont C.se:

- 1. di condurre gli animali muniti di appositi sacchetti o altro materiale idoneo atto alla raccolta di deiezioni solide, oltre a bottigliette, spruzzatori o altri contenitori d'acqua da versare all'occorrenza sulle deiezioni liquide degli animali per lavare le superfici sporcate;**
- 2. di riversare una congrua quantità d'acqua in corrispondenza del punto interessato dalla deiezione, al fine di ripulire le superfici interessate, su tutte le aree urbane pubbliche o ad uso pubblico e relativi manufatti e sulle aree private che si affacciano su aree pubbliche o ad uso pubblico, nonché sui mezzi di locomozione parcheggiati nella strada;**
- 3. è fatto divieto di consentire ai cani di urinare a ridosso dei portoni di ingresso e degli accessi ad abitazioni, negozi e vetrine;**
- 4. è fatto divieto di permettere che i cani salgano sulle aiuole**
- 5. di esibire, a richiesta del personale incaricato dell'esecuzione della presente ordinanza, l'attrezzatura sopra indicata.**

RICORDA

Su tutto il territorio del Comune di Pont C.se ai conduttori di cani, in qualsiasi veste (proprietario, detentore, dog sitter, ecc), di condurre gli stessi muniti di:



COMUNE DI PONT CANAVESE
Città Metropolitana di Torino
Ufficio del Sindaco

- 1. guinzaglio** su qualsiasi area pubblica o privata ad uso pubblico (ad eccezione delle aree destinate a parco giochi per bambini e in tutte le aree ove è fatto **espressamente divieto** introdurre animali);
- 2. sacchetti** o altro materiale idoneo atto alla raccolta di deiezioni solide su qualsiasi area pubblica
- 3. di apposite bottigliette, spruzzatori** o altri contenitori d'acqua da versare all'occorrenza sulle deiezioni degli animali.
- 4. è vietato permettere che i cani salgano sulle aiuole**

ESENZIONI

- Le disposizioni sopra riportate non si applicano ai cani in dotazione alle Forze Armate, di Polizia, di Protezione Civile e dei Vigili del Fuoco, ai cani addestrati a sostegno delle persone diversamente abili, ai cani a conduzione e a guardia delle greggi ed ai cani da caccia nei soli momenti in cui vengono utilizzati per le specifiche attività.

SANZIONI

La violazione della presente Ordinanza, ai sensi dell'art 7 bis del Decreto Legislativo 267/2000 "Testo Unico Enti Locali" e s.m.i., comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da un minimo di € 25,00 ad un massimo di € 500,00

Per quanto non previsto dalla presente ordinanza si rimanda agli specifici Regolamenti vigenti.

La presente ordinanza sarà resa eseguibile contestualmente alla sua pubblicazione all'Albo Pretorio di questo Comune.

DISPONE

La trasmissione della presente a tutte le forze di Polizia territoriali di competenza, alla Città Metropolitana di Torino – Settore Viabilità e alla Prefettura di Torino.

DEMANDA

Alla Polizia Locale e a tutte le Forze di Polizia di far rispettare la presente ordinanza.

IL SINDACO
Paolo Coppo



